

## L'IMPRENDITORIA FEMMINILE

Dal 1992 (L.215) e poi con il **Codice delle Pari Opportunità** (D.Lgs. 198/2006), sono stati introdotti in Italia provvedimenti e strumenti ad hoc per favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, per promuovere la formazione imprenditoriale e agevolare l'accesso al credito.

La definizione di **impresa femminile** comprende:

1. le società cooperative e le società di persone (s.n.c. oppure s.a.s.) dove almeno il 60% dei soci siano donne
2. le società di capitali (s.r.l. o s.p.a.) dove almeno i 2/3 del capitale sia sottoscritto da donne e dove l'organo amministrativo sia composto per almeno 2/3 da donne
3. le imprese individuali in cui il titolare sia una donna

Nuove iniziative saranno promosse in seguito all'approvazione della legge della Regione Toscana "Cittadinanza di genere" (L.R.16/2009, art. 17), in particolare azioni per:

- a) promuovere la qualificazione professionale delle lavoratrici e delle imprenditrici al fine di favorire la più ampia scelta professionale delle donne e quindi l'avvio e la gestione competente della propria attività;
- b) promuovere e sostenere l'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa, particolarmente nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi;
- c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile.

Per informazioni sulle iniziative di promozione e i programmi di finanziamento, a scadenza periodica, relativi alla Regione Toscana, forniamo, in "Appendice", alcuni recapiti di riferimento dove trovare assistenza.